

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

COMUNE DI PISA *Regolamento Edilizio*

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 94 del 15 settembre 1998.
In vigore dal 16 novembre 1998.

PRIMA PARTE - INTERVENTI E DEFINIZIONI

ART. 2 DEFINIZIONI GENERALI - REQUISITI DEGLI EDIFICI

ART. 2.18 SCALE ESTERNE

Ai soli fini del computo della superficie coperta, la proiezione sul terreno di scale esterne deve essere considerata al 50% quando esse siano completamente aggettanti dal fabbricato e di larghezza non superiore a ml. 1,20.

Deve essere invece computata per intero, in questo caso anche nel computo del volume, quando:

- l'aggetto supera ml. 1,20;
- si tratti di scale esterne con strutture sovrastanti (tettoie, pensiline) o laterali;
- siano costituite da due rampe affiancate;
- la scala raggiunga piani superiori al primo;
- sia superato un dislivello dal piano di campagna in corrispondenza dell'avvio della scala superiore a ml. 3,80.

Costituisce superficie coperta al 100% la proiezione sul piano orizzontale delle scale esterne, anche aperte, a doppia rampa, che non siano configurabili come scale di sicurezza, introdotte a servizio di edifici esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, per adeguarli a specifiche e documentate prescrizioni normative in materia di sicurezza e purché non necessarie anche come scale ordinarie.

Le scale di sicurezza esterne come di seguito individuate non sono computate agli effetti della superficie coperta e del volume, mentre lo sono agli effetti della determinazione della superficie permeabile.

ART. 2.19 SCALA DI SICUREZZA

È definita scala di sicurezza la struttura di collegamento verticale, interna od esterna al fabbricato, necessaria ed obbligatoria per consentire l'utilizzazione del fabbricato stesso in relazione alle norme prescrittive vigenti.

Sono compresi nella definizione i corpi accessori necessari alla sua qualificazione, quali le canne di aerazione ed i vani filtro provvisti di porte tagliafuoco.

Se esterna al fabbricato, aperta e non necessaria anche ai fini della rispondenza alle prescrizioni del

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

Regolamento Edilizio, non è valutata agli effetti della superficie coperta e del volume, ma solo agli effetti della superficie occupata.

ART. 28 SCALE

ART. 28.1 DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti gli edifici pluripiano debbono essere dotati di almeno una scala se la superficie lorda del piano da servire è inferiore o uguale a mq. 400 e di scale aggiuntive per ogni ulteriore superficie di mq. 350, o frazioni di superfici lorde del piano, oltre alle eventuali scale di sicurezza esterne.

Il numero minimo di scale richiesto deve essere ricavato all'interno dell'edificio o anche all'esterno, purché, in questo caso la scala non ecceda la superficie coperta ed il volume massimo consentiti e nel rispetto delle distanze previste dalle N.T.A. del P.R.G.

Le rampe e i pianerottoli degli edifici condominiali, degli edifici a destinazione direzionale, commerciale, turistica, artigianale e industriale, devono avere una larghezza utile non inferiore a ml. 1,20, al netto dei corrimano.

Le rampe delle scale devono:

- 1) essere attrezzate con corrimano continuo su entrambi i lati ed eventualmente anche centrale quando la larghezza netta della rampa superi m. 1,50;
- 2) avere una larghezza minima delle piattaforme di distribuzione, anche se servite da un solo ascensore di m. 1,50;
- 3) non devono comprendere più di 12 pedate di seguito senza un pianerottolo;
- 4) l'inizio ed al termine di ogni rampa devono essere segnalati da una striscia di materiale profonda almeno 40 cm e con larghezza pari a quella delle scale, che si distingua da quello del resto della pavimentazione per il trattamento superficiale impiegato, in modo da permettere anche al non vedente il riconoscimento dell'inizio e della fine della scala.

I pianerottoli di arrivo, qualora servano anche vani ascensore, debbono avere larghezza minima di ml. 1,50, per un tratto ampio almeno ml. 1,50, in asse con l'uscita dell'ascensore.

Le alzate dei gradini non devono avere altezze superiori a cm. 18 e devono essere calcolati secondo la formula $2A + P = \text{cm. da 63 a 67}$ ($A = \text{alzata}$; $P = \text{pedata}$); i gradini devono avere, qualunque sia la loro forma, la larghezza minima di cm. 30 in corrispondenza dell'asse di percorrenza (cm. 35 dall'imposta interna).

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di ml. 1,00 ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10.

Per le rampe e i pianerottoli di accesso a singole unità residenziali e interne alle unità per servizio di vani abitati è consentita una larghezza minima di ml. 1,00, riducibile a m.0,70 nel caso che la scala sia a giorno.

Nei nuovi edifici sono ammesse scale a chiocciola solo per accedere a vani accessori. Negli edifici esistenti ne è consentito l'utilizzo per l'accesso a vani abitabili purché il gradino abbia larghezza non inferiore a cm 60, alzata non superiore a cm 25 e pedata mediana non inferiore a cm 21.

ART. 28.2 PRESCRIZIONI ULTERIORI PER EDIFICI CONDOMINIALI

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

Le scale degli edifici condominiali che servono più di due piani fuori terra, compreso il piano terreno, debbono essere ventilate ed illuminate direttamente dall'esterno con parti finestrate apribili di superficie non inferiore, ad ogni piano, a 1/10 della superficie del vano scala.

Le scale poste a servizio dei piani superiori al secondo piano fuori terra, possono essere illuminate anche mediante lucernario della superficie non inferiore a 1/4 di quella del vano scala e munito di apertura atta a garantire la ventilazione diretta dall'esterno.